

STATUTO dell'Associazione ANCE EMILIA ROMAGNA Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Ferruccio Parri, n. 31, CF: 80080670377, approvato dal Comitato di Presidenza ANCE nazionale in data 1 ottobre 2015

Art. 1 - Costituzione - Associazioni aderenti

Tra le Associazioni territoriali della regione Emilia Romagna, aderenti all'ANCE, è costituito a norma dello statuto dell'ANCE medesima, l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna denominata anche ANCE - Emilia Romagna.

Art. 2 - Scopi

L'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna non ha fine di lucro.

Essa assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE e, a tal fine, svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina, tratta e coordina i problemi generali della categoria a livello regionale, assume le decisioni che di volta in volta si renderanno opportune ed interviene presso autorità, enti ed amministrazioni per la soluzione dei problemi stessi;
- b) effettua il coordinamento degli interessi territoriali della categoria ai fini della loro espressione unitaria nei rapporti con gli organismi esterni a livello regionale;
- c) esamina i problemi che vengono trattati in seno agli organi decisionali dell'ANCE in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riporta in tali sedi la volontà dell'(Organismo regionale);
- d) designa i rappresentanti della categoria in organizzazioni, enti ed amministrazioni in cui sia richiesta e ritenuta utile la presenza della categoria stessa a livello regionale, compresi gli organismi ANCE in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- e) promuove ed effettua studi e ricerche su materie di interesse della categoria;
- f) promuove, studia e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti la categoria;
- g) promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle maestranze e per l'elevazione sociale e culturale di esse;
- h) cura le pubbliche relazioni della categoria a livello regionale ed attua ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale;
- i) favorisce lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia ed affini e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, anche partecipando direttamente ad Organismi costituiti o da costituire allo scopo;
- j) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- k) svolge gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'ANCE e dalle Associazioni territoriali e compie in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere le finalità statutarie.

Nello svolgimento della propria attività, l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'ANCE. L'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna pertanto si tiene in stretto collegamento con l'ANCE comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

L'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna è tenuta, su delibera del Comitato di Presidenza dell'ANCE assunta a norma dello statuto dell'ANCE medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale e comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Le Associazioni territoriali della Regione debbono trasmettere all'Organismo associativo regionale la documentazione relativa a loro determinazioni di particolare rilievo e indirizzo politico, nonché copia dello statuto, l'elenco dei componenti degli organi sociali e l'elenco delle imprese associate.

Art. 3 - Sede

L'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna ha sede in Bologna.

Art. 4 - Adesione all'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna.

Le Associazioni territoriali di categoria della Regione Emilia Romagna aderenti all'ANCE costituiscono l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna.

L'adesione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna.

Non possono far parte dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna Associazioni territoriali di categoria non aderenti all'ANCE.



Art. 5 - Durata del rapporto associativo

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il recesso dall'ANCE dell'Associazione ad essa aderente comporta il recesso dall'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna, da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 - Contributi associativi

All'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna devono essere assicurate dall'ANCE e dalle Associazioni territoriali che ne fanno parte risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna medesima è chiamata a svolgere.

Le Associazioni territoriali aderenti all'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna sono, pertanto, tenute a corrispondere all'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna stessa un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente, con effetto dal 1° gennaio, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dell'ANCE a norma dello statuto dell'ANCE stessa e comunque annualmente in misura minima almeno pari a quella corrisposta dall'ANCE stessa.

La delibera contributiva dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna deve essere, sollecitamente, trasmessa all'ANCE.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Art. 7 - Organi dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna

Sono organi dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Comitato di Presidenza
- d) Il Presidente
- e) Il Collegio dei Garanti contabili
- f) Il Collegio dei Probiviri

Per la eleggibilità alle cariche associative si applicano i criteri previsti dallo statuto dell'ANCE.

Possono ricoprire le cariche associative di Presidente, di Vice Presidente e Consiglieri soltanto i componenti gli organi direttivi delle Organizzazioni aderenti.

Tutte le cariche associative hanno durata triennale.

La carica di Presidente e Vice Presidente non può essere ricoperta consecutivamente più di due volte.

Le cariche associative sono gratuite.

Art. 8 - ASSEMBLEA - Costituzione, convocazione e voti

L'Assemblea dell'Unione Regionale Costruttori Edili è composta:

- dal Presidente
- dai due Vice Presidenti
- dai Presidenti delle Organizzazioni territoriali o da altro componente l'organo direttivo che sia stato delegato per iscritto dal Presidente dell'Organizzazione territoriale di appartenenza a rappresentarla nell'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, con voto consultivo: i responsabili di linea, il Presidente e i due componenti effettivi del Collegio dei Garanti contabili, il Tesoriere, il Presidente precedente, un rappresentante dei giovani imprenditori edili, i Direttori ed i Segretari delle Organizzazioni territoriali aderenti o loro delegati, il Direttore dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno.


Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, su invito dei Presidenti delle Organizzazioni territoriali aderenti, tre membri del consiglio direttivo delle rispettive Associazioni provinciali.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna il quale designa la persona che funge da segretario e stabilisce ove occorra le modalità di votazione.

La convocazione è fatta dal Presidente per posta elettronica o con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica con preavviso di 5 giorni.

L'Assemblea è convocata, entro il 31 dicembre di ogni anno per gli adempimenti di cui all'art.10, punti a), b), c), d), ed entro il 31 luglio dell'anno nel quale scadono le cariche associative, per gli adempimenti di cui



all'art. 10, punto e) e inoltre ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna o lo chieda almeno un terzo dei Presidenti delle Associazioni territoriali.

Copia della lettera di convocazione con il relativo ordine del giorno deve essere contemporaneamente inviata all'ANCE.

Art. 9 - Riunioni e deliberazioni

L'Assemblea è valida quando sia rappresentata la maggioranza delle Associazioni territoriali componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, eccetto quelle di cui al punto f) del successivo art.10 che devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti.

Ad ogni Presidente delle Associazioni territoriali aderenti, o al suo delegato, è assegnato un numero di voti pari a quello espresso nell'ultima Assemblea Nazionale dell'ANCE.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Le modifiche statutarie devono essere sottoposte ai sensi dell'art.40 sesto comma dello statuto dell'ANCE all'approvazione del Comitato di Presidenza dell'ANCE medesima. Esse entrano in vigore con l'approvazione del Comitato di Presidenza stesso, il quale deve deliberare entro 60 giorni dalla data di ricezione delle modifiche predette o in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine.

Per l'elezione alle cariche associative è richiesto lo scrutinio segreto. A tal fine l'Assemblea all'inizio dei lavori nominerà, su proposta del Presidente, due Scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale contenente le decisioni assunte dall'Assemblea è inviato all'ANCE entro i quindici giorni successivi alla sua approvazione.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di:

- a) esaminare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale e assumere le relative deliberazioni;
- b) determinare la misura e le modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 6 del presente statuto;
- c) adottare le direttive di massima dell'azione associativa per l'attuazione degli scopi di cui all'art.2 del presente statuto;
- d) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) eleggere, con votazione a scrutinio segreto:

- il Presidente;

- due Vice Presidenti;

- il Tesoriere;

- il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Garanti contabili;

- il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Probiviri;

- il Collegio dei Probiviri secondo le modalità di cui all'art. 18.

Il Collegio dei Probiviri è eletto l'anno successivo rispetto alle altre nomine.

f) apportare modifiche allo statuto.

Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente

- dai due Vice Presidenti

- dai Presidenti delle Organizzazioni aderenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto: il Tesoriere, i responsabili di linea, il Presidente e i due componenti effettivi del Collegio dei Garanti contabili, un rappresentante dei giovani imprenditori edili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni due mesi.

La convocazione è fatta dal Presidente per posta elettronica almeno 7 giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Direttori ed i Segretari delle Organizzazioni territoriali aderenti, nonché persone particolarmente esperte nelle materie all'ordine del giorno.

Art. 11 bis - Riunioni e deliberazioni

La riunione è valida quando sia rappresentata la maggioranza dei componenti, di cui all'art. 11.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Ad ogni Presidente delle Associazioni territoriali aderenti è assegnato un voto.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.



Art. 12 - ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) predisporre e presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale predisposta dalla Presidenza sull'attività dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna ed il correlativo bilancio preventivo e conto economico;
- b) proporre all'Assemblea la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi;
- c) provvedere per l'amministrazione del patrimonio dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna;
- d) fornire linee di indirizzo relative alle aree di attività degli uffici dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna, approvare il regolamento per il trattamento del personale;
- e) nominare su proposta del Presidente i responsabili preposti alle linee rapporti interni, relazioni industriali e affari sociali, mercato privato, opere pubbliche, tecnologia e innovazione progetti strategici innovativi qualora tali funzioni non siano in tutto o in parte attribuite ai Vice Presidenti;
- f) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, in ordine alla nomina o alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- g) nominare Commissioni per lo studio e la trattazione dei problemi riguardanti la categoria;
- h) curare il conseguimento dei fini associativi disponendo, anche in attuazione di decisioni dell'Assemblea, tutti gli atti che valgano a raggiungere tali fini;
- i) proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di almeno n. 5 Associazioni territoriali aderenti, modifiche allo statuto associativo;
- j) decidere in merito alla presentazione dei ricorsi alla Giunta dell'ANCE ai sensi dell'art. 21 punto 13) dello statuto dell'ANCE stessa.
- k) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo delle cariche dell'Associazione regionale, da uno a tre associati, che abbiano ricoperto importanti cariche associative, incaricati di raccogliere dai Presidenti delle Associazioni aderenti le indicazioni relative al/ai candidato/i per la nomina a Presidente di ANCE Emilia - Romagna e di riferire sul lavoro svolto e sulle indicazioni emerse al Consiglio Direttivo.
- l) indicare, qualora ritenuto opportuno, i criteri di priorità nell'individuazione del/dei candidato/i alla nomina a Presidente di ANCE Emilia -Romagna.
- m) Proporre all'approvazione dell'Assemblea i nominativi, individuati con votazione a scrutinio segreto nell'ambito delle proposte pervenute dagli associati, per l'elezione del Presidente, di due vice Presidenti, del Tesoriere, dei componenti il Collegio dei Garanti contabili.

Art.13 - Presidente - Attribuzioni

Il Presidente dell'Unione Regionale Costruttori Edili è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente cura l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed esercita tutti i compiti attribuiti dal presente statuto.

Il Presidente, fino alla costituzione del gruppo regionale giovani, indica il rappresentante regionale dei giovani imprenditori edili.

Il Presidente designa i rappresentanti di ANCE Emilia-Romagna in Confindustria Emilia-Romagna.

Art.14 - Vice Presidenti - Elezione ed attribuzioni

I due Vice Presidenti e il Tesoriere sono eletti dalla Assemblea, su proposta del Presidente e previa approvazione del Consiglio Direttivo, fra coloro che fanno parte dei Consigli Direttivi presso le Sezioni e Associazioni autonome facenti parte dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna - ANCE Emilia - Romagna.

Oltre alle attribuzioni espressamente previste dal presente statuto i due Vice Presidenti assolvono i compiti loro demandati dal Presidente e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di cessazione dalla carica di un Vice Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Presidente o da questi attribuite ad altro Vice Presidente, fino all'Assemblea che procede alla sostituzione.

Art.15 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Tesoriere.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa di diritto il membro aggiunto di ANCE Emilia-Romagna nel Consiglio regionale di Confindustria Emilia-Romagna



Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente, altri componenti delle cariche sociali in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Presidenza è convocato e sentito senza particolari formalità dal Presidente ogni volta che ne ravvisi l'opportunità o ne facciano richiesta entrambi i Vicepresidenti.

ART.16 - Comitato di Presidenza - Attribuzioni

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, con compiti di coordinamento ed attuazione degli indirizzi e delle linee politiche decise dagli organi deliberanti.

Il Comitato di Presidenza assume o licenzia il personale e ne determina il trattamento economico.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

Art. 17 - Collegio dei garanti contabili

L'Assemblea nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti del Collegio dei Garanti contabili.

I componenti il Collegio dei Garanti contabili durano in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che li ha nominati.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna e ne riferisce all'Assemblea con un'apposita relazione sul conto consuntivo.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, 8 (otto) Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di qualsiasi Organizzazione del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Organismo Regionale

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra le Associazioni aderenti ovvero tra le Associazioni e l'Organismo regionale, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta anche da uno solo dei Probiviri nominati, al Presidente del Tribunale di Bologna tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna entro 5 giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE Nazionale.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

I Probiviri possono altresì disporre la decadenza dalle cariche dell'organismo per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Eventuale ricorso è rimesso ai probiviri di Ance nazionale.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale o all'intero collegio.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Le eventuali controversie insorgenti tra le Associazioni aderenti all'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna o tra alcune di queste e l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna sono devolute ai Probiviri dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna medesima.

Le eventuali controversie insorgenti tra l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna e l'ANCE o gli altri Organismi associativi regionali inerenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello statuto dell'ANCE relative agli Organismi associativi regionali sono demandate ai Probiviri dell'ANCE stessa, a norma dell'art. 33 dello statuto di questa.

Art. 19 - Direttore

All'organizzazione ed al funzionamento dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna è preposto un Direttore; egli propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici che è alle sue dirette dipendenze.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e degli altri organi dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna e attua le disposizioni del Presidente.

Presso la Direzione sono conservati i verbali dell'Assemblea e degli altri organi sociali.

Art.20 - Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui al precedente art. 6;
- b) dai beni e dai valori di proprietà dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività.

Per l'amministrazione del patrimonio sociale dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna provvede il Consiglio Direttivo.

Durante la vita dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale.

Art. 21 - Amministrazione e gestione

Alla gestione economico-finanziaria dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento le attribuzioni del Tesoriere sono conferite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengono a cessare l'assenza o l'impedimento stesso o in attesa che l'Assemblea alla prima riunione provveda all'elezione del nuovo Tesoriere.

In caso di scioglimento dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.22 - Esercizio finanziario - Bilanci

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che deve procedere all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, gli stessi sono sottoposti al Collegio dei Garanti contabili che redige una relazione scritta sul conto consuntivo.

Dei bilanci e della relazione del Collegio dei Garanti contabili le Associazioni aderenti possono prendere visione presso la sede dell'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna nei dieci giorni che precedono la riunione dell'Assemblea di cui al comma precedente.

Art. 23 - Rinvio alle disposizioni dello statuto dell'ANCE e di legge

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano rispettivamente le disposizioni dello statuto dell'ANCE Nazionale e delle norme di legge.

Art. 24 - Rapporti tra l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna e la Federazione regionale degli industriali

I rapporti tra l'Unione Regionale Costruttori Edili dell'Emilia Romagna e la Federazione Regionale degli Industriali sono definiti dalle intese raggiunte su scala nazionale tra l'ANCE e la Confederazione Generale



dell'Industria Italiana e, in attuazione di esse, o in mancanza, su scala regionale tra l'Unione Regionale Costruttori Edili e la Federazione Regionale degli Industriali.

Norma transitoria - Le cariche sociali 2009-2012 sono prorogate fino al 2013.

Art. 25 – Codice etico ANCE

Il codice etico approvato dall'ANCE è parte integrante del presente statuto e viene ad esso allegato.

Bologna, 30/03/2016

IL SEGRETARIO
Giulio Capello

IL PRESIDENTE
Stefano Betti



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
30 MAR. 2016 3 al N° 2881
Pagate € 200,00
Euro

Manfreda Cicinelli

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA
IL FUNZIONARIO
Manfreda Cicinelli

30 MAR. 2016

PAGATO €12,80
SANZIONE PER
BOLLO COM
MANCA BOLLO
7 SU COPIA ORIGINALI
JF

